

riahente alcuna concreta garanzia per l'Istituto, ed in seguito, se mantenuti i contratti in vigore, potrebbero solo costituire una garanzia sussidiaria pari, in ogni momento, al valore di riscatto delle singole polizze.

Così pure non potrebbe costituire altro che una garanzia sussidiaria l'ipoteca di secondo grado offerta sugli altri stabili della Società, e ciò giusta quanto dispone la legge regolatrice di questo Istituto, che consente soltanto la concessione di mutui garantiti da prima ipoteca su immobili.

Comunque il Direttore Generale sottopone la domanda della Società Cooperativa fra i Gramsci di Roma all'On. Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni di sua competenza e perché, in caso di accoglimento, voglia determinare, insieme alle altre condizioni, la durata ed il saggio d'interesse da adottarsi per il mutuo richiesto.

Il Comitato ritiene che la domanda di finanziamento non possa essere accolta, non essendo sufficienti le garanzie offerte dalla Società.